


Albez edutainment production

La forma giuridica delle imprese

Classe IV ITC



In questo modulo:

- Le caratteristiche dell'impresa individuale
- L'impresa familiare
- Il contratto di società
- Le caratteristiche delle società di persone e delle società di capitali
- Fattori determinanti nella scelta della forma giuridica d'impresa

L'impresa individuale

È la forma giuridica più elementare da assegnare ad un'attività commerciale. Per la sua costituzione è necessario espletare solo alcune formalità:

- Ottenimento eventuali autorizzazioni amministrative e sanitarie
- Dichiarazione inizio attività
- Iscrizione all'Ufficio del Registro delle imprese presso CCIAA
- Ottenimento numero partita IVA

L'impresa individuale è priva di autonomia giuridica: è l'imprenditore, in quanto persona fisica ed unico proprietario, che assume illimitatamente i rischi derivanti dalle operazioni di gestione.

L'imprenditore è il soggetto giuridico dell'impresa e, in caso di insolvenza, fatta eccezione per il caso del **piccolo imprenditore**, può subire il **fallimento**.


L'impresa individuale

L'impresa individuale viene dotata di capitale proprio attraverso gli **apporti**, di denaro o di beni, effettuati dal proprietario sia in sede di costituzione sia durante la normale attività di gestione.

Spesso, per realizzare gli investimenti necessari per lo svolgimento del processo produttivo, l'imprenditore rinuncia in tutto o in parte al prelievo degli utili prodotti durante la gestione, attuando così una **politica di autofinanziamento**.

L'autofinanziamento genera un potenziamento delle attività aziendali e rende possibili nuovi investimenti senza ricorrere (o riducendo il ricorso) a fonti esterne di finanziamento.

Viceversa, il prelievo degli utili prodotti provoca un deflusso di denaro che **definanzia** l'azienda.



L'impresa individuale

Se **i mezzi finanziari non sono sufficienti** ad alimentare i processi produttivi, **l'impresa deve rivolgersi all'esterno**, indebitandosi presso le banche oppure verso i suoi fornitori.

Il ricorso al **capitale di debito comporta però il pagamento di interessi passivi** che, in presenza di particolari condizioni di mercato (ad esempio in caso di rialzo del costo del denaro), **può pregiudicare l'equilibrato svolgimento economico della gestione.**

Inoltre il ricorso al capitale di debito è condizionato dalla possibilità di fornire idonee garanzie reali e personali, normalmente richieste dai finanziatori esterni, e dalla rigidità dei tempi richiesti per il rimborso.

L'impresa individuale

L'espansione dimensionale dell'impresa individuale è quindi **limitata dal volume dei mezzi finanziari** che l'imprenditore è disposto ad investire e dalla possibilità di reperire credito all'esterno.

Per questi motivi, normalmente, **l'impresa individuale si adatta solo alle attività di piccole dimensioni** e a quelle artigianali che non richiedono ingenti investimenti e che sono basate prevalentemente sul lavoro del titolare.

A volte la costituzione di un'impresa individuale è la risposta alla contrazione dell'occupazione che si verifica in periodi di recessione economica. L'elevato sviluppo del *self employment* di questi ultimi anni è spiegabile anche attraverso l'avventura del lavoro in proprio intrapresa da soggetti usciti dal mercato del lavoro e alla ricerca di nuova occupazione.

Caratteri organizzativi dell'impresa individuale

L'imprenditore diventa **soggetto economico** di fatto perché **assume il pieno controllo della gestione e accentra la direzione nelle sue mani.**

L'organizzazione dell'impresa individuale è **poco formalizzata e molto flessibile**, vi è un contatto diretto tra imprenditore e lavoratori, tipico delle imprese di piccole dimensioni.

La comunicazione interna non presenta difficoltà e il coordinamento è facilitato dalla quasi totale **assenza di gerarchie.**



L'impresa familiare

Quando **l'imprenditore si avvale della collaborazione dei suoi familiari** l'impresa diventa familiare.

Nell'impresa familiare **collaborano**, prestando al suo interno in modo continuativo la propria attività, il **coniuge**, i **parenti entro il terzo grado** e gli **affini entro il secondo** (art. 230 bis c.c.).

Sul piano legislativo, **l'impresa familiare è un'impresa individuale** a tutti gli effetti.

L'imprenditore resta l'unico responsabile e, in caso di dissesto, è l'unico passibile di fallimento.

L'impresa familiare

La legge **tutela i collaboratori familiari** che acquistano particolari diritti, quali:

- *diritto di partecipare agli utili e agli incrementi del patrimonio ma non alle perdite dell'impresa;*
- *diritto di intervento* nelle decisioni relative all'impiego degli utili e degli incrementi patrimoniali;
- *diritto di partecipare alle decisioni* relative agli indirizzi produttivi, alla gestione straordinaria e alla cessazione aziendale;
- *diritto di essere preferiti a terzi* in caso di cessione aziendale;
- *diritto di prelazione* in caso di divisione ereditaria.

Aspetti fiscali

La legislazione fiscale dispone che il **reddito d'impresa familiare** possa essere **attribuito all'imprenditore in misura non inferiore al 51%** e ai **collaboratori**, in misura **non superiore al 49%**, se sussistono le seguenti condizioni:

1. i familiari partecipanti all'impresa risultino nominativamente, con l'indicazione del rapporto di parentela o di affinità con l'imprenditore, da *atto pubblico* o *scrittura privata autenticata* anteriore all'inizio del periodo d'imposta;
2. la dichiarazione annuale dei redditi dell'imprenditore rechi l'indicazione delle quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari e *l'attestazione che le quote stesse sono proporzionate alla quantità e qualità del lavoro effettivamente prestato nell'impresa*, in modo continuativo e prevalente, nel periodo d'imposta;
3. ciascun familiare attesti, nella propria dichiarazione annuale, di aver prestato la sua attività di lavoro nell'impresa in modo *continuativo e prevalente*.

Le imprese collettive

Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili (o le eventuali perdite).

Dal contratto di società nasce l'impresa collettiva:

- nelle imprese collettive si hanno più proprietari disposti ad accollarsi i rischi e gli oneri derivanti dallo svolgimento dell'attività commerciale;
- unendo i loro apporti l'impresa viene dotata di mezzi propri che possono essere più o meno ingenti a seconda del tipo di società prescelto;
- anche la raccolta del capitale di debito è generalmente facilitata dalle maggiori garanzie offerte dall'impresa di più grandi dimensioni.

Le imprese collettive


Alla base della costituzione di una società vi sono quindi le seguenti motivazioni:

- a. possibilità di reperire un maggior volume di capitali;
- b. frazionamento dei rischi imprenditoriali tra più persone.



Le imprese collettive


Il nostro ordinamento legislativo prevede tre gruppi di società commerciali:



Caratteristiche delle società di persone

- Sono *prive di personalità giuridica*. Il **soggetto giuridico** è costituito dagli stessi soci che rispondono in via sussidiaria dei debiti contratti dalla società anche con il proprio patrimonio personale.
- Essi governano l'impresa di cui sono il **soggetto economico**, assumendosene i rischi.
- Pur essendo prive di personalità giuridica, le società di persone hanno un *patrimonio autonomo*, distinto da quello personale dei soci.
- Tale **autonomia è però imperfetta** poiché, qualora il patrimonio sociale sia insufficiente a estinguere i debiti della società, i creditori possono rivalersi sul patrimonio personale dei singoli soci.
- Si costituiscono con **atto pubblico o scrittura privata autenticata**.

Tipologia delle società di persone



Caratteristiche snc e sas

Le *società in nome collettivo* sono formate da una pluralità di soci che rispondono **solidalmente e illimitatamente** delle obbligazioni sociali. Perciò ogni socio può rispondere *per intero e col proprio patrimonio personale* dei debiti sociali.

Le *società in accomandita semplice* sono caratterizzate dalla coesistenza di due categorie di soci con diversa responsabilità:


- A. i **soci accomandatari**, che rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali;
- B. i **soci accomandanti**, che rispondono limitatamente alla quota conferita.

Il nome sotto il quale agiscono le società di persone è detto **ragione sociale** e deve contenere il nome di uno o più soci. Nelle sas tale nome deve essere quello di un socio accomandatario.

Caratteristiche delle società di capitali

- Sono **dotate di personalità giuridica**: delle *obbligazioni sociali risponde la società stessa con il proprio patrimonio*.
- Hanno pertanto **autonomia patrimoniale perfetta** perché il *patrimonio sociale è separato da quello personale dei soci*.
- I **soci**, quindi, sono **responsabili solo per le quote conferite**.
- Il nome sotto il quale agiscono è detto **denominazione sociale**.
- Il **capitale sociale deve avere un importo minimo**, diverso a seconda del tipo di società.
- Si costituiscono solo con **atto pubblico**.

Tipologia delle società di capitali



Caratteristiche

Società per azioni

Modello societario a compagine sociale potenzialmente elevata, dove assumono rilevanza centrale la circolazione della partecipazione sociale e la possibilità di ricorso al mercato del capitale di rischio realizzato attraverso l'emissione di *azioni*, *titoli rappresentativi delle quote dei soci*.

Società a responsabilità limitata

Modello societario in cui è vietata l'emissione di azioni e che risponde alle esigenze proprie delle imprese a ristretta compagine sociale.

Società in accomandita per azioni

Modello societario "intermedio", caratterizzato, come nelle società in accomandita semplice, dalla presenza sia di soci accomandanti, sia di soci accomandatari. A differenza di questa, però, le *quote dei soci sono rappresentate da azioni*.

Forme particolari di società di capitali

Società unipersonale: si costituisce con atto unilaterale (atto pubblico) ed è circoscritta solo alla forma di srl e spa.

La srl e la spa a socio unico hanno le seguenti caratteristiche:

- **limitazione della responsabilità al capitale conferito** (tipica delle società di capitali);
- **le quote di capitale sono interamente detenute da un unico proprietario** (tipica delle imprese individuali).

Forme particolari di società di capitali

Cooperative: *società dotate di personalità giuridica che perseguono finalità mutualistiche, ossia rivolte soprattutto a soddisfare i bisogni degli stessi soci.*

L'art. 45 della Costituzione riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata.

Nel rapporto cooperativistico per il socio *non deve esserci intento speculativo*; tuttavia questo non significa che nella sua attività esterna la società cooperativa non deve comunque porsi obiettivi di economicità e di efficienza, indispensabili per poter continuare lo svolgimento della funzione sociale.

Tipologia società cooperative



Fattori determinanti nella scelta della forma giuridica

- **Rischi** assunti dai soci
- **Dimensione** dell'impresa
- **Aspetti organizzativi e gestionali**
- **Aspetti finanziari**
- **Aspetti giuridici e fiscali**

Fattori determinanti nella scelta della forma giuridica

RISCHI DEI SOCI



Qualora i *soci siano orientati a limitare la propria responsabilità*, le *società di capitali* sono, in genere, da preferire alle società di persone.

DIMENSIONE E
ASPETTI FINANZIARI



La dimensione da dare all'impresa dipende dal settore di attività prescelto ed è vincolata dal *volume di mezzi finanziari necessari* per effettuare gli investimenti richiesti. Sotto questo aspetto sono da preferire le società di capitali in quanto hanno una maggiore facilità nel reperire finanziamenti.

Fattori determinanti nella scelta della forma giuridica

ASPETTI ORGANIZZATIVI
E GESTIONALI



Le *società di capitali* costituiscono la forma giuridica più adatta alle *grandi imprese*. Le *società di persone* sono più idonee a inserirsi in settori produttivi che richiedono una *prevalenza del fattore lavoro sul capitale*; dove la compagine sociale è ristretta a pochi individui.

ASPETTI GIURIDICI
E FISCALI



Sotto l'aspetto giuridico, è rilevante anche il modo con cui sono *trasferibili le quote di capitale sottoscritte* dai soci. Inoltre, deve essere preso in considerazione anche *l'onere connesso agli adempimenti civilistici* in tema di obbligatorietà di scritture contabili, pubblicità degli atti, ecc.. Sotto il profilo tributario deve essere preso in considerazione il *differente carico fiscale* gravante sulle diverse forme giuridiche aziendali.

PICCOLO IMPRENDITORE

Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano professionalmente un'attività economica organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e della propria famiglia (art. 2083 c.c.)



[TORNA A IMPRESA INDIVIDUALE](#)

FALLIMENTO

Attraverso la procedura fallimentare, sotto il controllo dell'autorità giudiziaria, vengono liquidati i beni dell'impresa che si trova in grave e insanabile dissesto finanziario.



[TORNA A IMPRESA INDIVIDUALE](#)

Bibliografia

Astolfi, Rascioni & Ricci "Entriamo in azienda 2 Forme e strutture aziendali" Tomo 1 Edizione Tramontana 2007.

